

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3908

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VILLA, ARMATO, PITZALIS, CASTELLUCCI, FUSARO, FORNALE,  
FRANCESCHINI**

*Presentata il 14 marzo 1967*

**Assunzione nel ruolo ordinario del personale insegnante avente la qualifica di invalido di guerra o civile per fatto di guerra, ex combattente o assimilato, perseguitato politico o razziale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di riaprire i termini ed estendere i benefici previsti dalle norme di cui al titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore del personale insegnante avente la qualifica di mutilato o invalido militare per fatto di guerra, ex combattente o assimilato, perseguitato politico o razziale.

Già con la citata legge 28 luglio 1961, n. 831, il legislatore intese promuovere una particolare forma di immissione in ruolo di persone appartenenti a talune categorie benemerite della società nazionale.

Gli emendamenti migliorativi proposti furono respinti in sede di commissione della Camera dei deputati sicché il testo legislativo riservava il trattamento favorevole soltanto agli ex combattenti.

Trattasi quindi di estendere l'agevolazione a favore della stessa categoria e delle altre categorie benemerite corrispondendo così al generale senso di riconoscimento e di gratitudine della nazione per taluni cittadini qualificati appartenenti alle categorie sopra specificate, che tanta parte di loro stessi hanno dato per conservare e difendere taluni valori morali così cari al cuore di ogni cittadino.

Le persone interessate e come sopra qualificate hanno già dato prova del loro valore professionale: hanno dimostrato anche in tale campo il senso della loro responsabilità conseguendo, non senza sforzi e grandi sacrifici, l'abilitazione all'insegnamento oppure l'idoneità in pubblici concorsi, ed hanno altresì già meritato positivo giudizio per l'insegnamento svolto nella scuola.

La particolare forma di immissione in ruolo che la proposta di legge considera vuole dimostrare una particolare sensibilità ai problemi di queste categorie benemerite con esclusione di ogni formalità diversa dalla presentazione della domanda al competente ufficio ministeriale che provvederà alla formazione di graduatorie suppletive a quelle già compilate in applicazione della legge n. 831 del 1961.

Questa stessa proposta di legge presentata all'esame degli onorevoli Colleghi ha, tra l'altro, lo scopo di sanare definitivamente la posizione di insegnanti isolati o comunque assai poco numerosi abilitati o idonei che possiedono la qualifica di mutilati ed invalidi di guerra o civili per fatto di guerra, ex combattenti o assimilati, perseguitati politici o razziali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli insegnanti non di ruolo in servizio per almeno un anno negli anni scolastici dal 1961-62 al 1966-67 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, che in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica non inferiore a « valente » e che siano in possesso di idoneità o di abilitazione comunque conseguita ed abbiano la qualifica di invalido di guerra o civile per fatto di guerra, di ex combattente e categorie assimilate o di perseguitato politico o razziale, possono, a domanda, ottenere l'assunzione, nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria relativo all'insegnamento cui si riferisce l'idoneità o l'abilitazione posseduta, secondo le norme previste dagli articoli 11, 12, 16 e 17 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Essi verranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle compilate in applicazione del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, e saranno assunti in ruolo, dopo l'esaurimento di tali graduatorie e di quelle compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico.

### ART. 2.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo dovranno, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare al Ministero della pubblica istruzione, ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei ed abilitati, domanda di inclusione nelle graduatorie suppletive e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nei decreti ministeriali 1° settembre 1961, 26 ottobre 1961 e 18 agosto 1962 di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831.